

B.1.40 – IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Le verifiche dei revisori

La questione riguarda Società Commerciali ed Enti Locali, con notevoli differenze riguardo a:

- Criteri di valutazione
- Modalità di calcolo e accantonamento di fondi svalutazione e rischi
- Modalità di utilizzo dei fondi accantonati

- La valorizzazione dei crediti segue i criteri della prudenza e della competenza economica
- Eventuali dubbi sulla parziale o totale inesigibilità dei crediti devono essere quantificati e rilevati in contabilità e riflettersi sul valore dei crediti iscritto in bilancio

- Il criterio di valutazione dei crediti è quello del «***presumibile realizzo***» per:
 - le Società che redigono il **bilancio in forma abbreviata** ex art. 2435-bis c.c.
 - micro-impreses ex art. 2435-ter c.c. (**bilancio «micro»**)

- In base al criterio di valutazione al presumibile realizzo, sul valore dei crediti che si pensa di non incassare parzialmente o totalmente vengono effettuati accantonamenti a:
 - Fondi Svalutazione, per i crediti nei confronti di clienti ben individuati
 - Fondi Rischi, per i crediti verso clienti generici

- La quantificazione degli accantonamenti per svalutazione e rischi è rimessa all'accertamento della presunta esigibilità da parte degli amministratori, secondo il principio di prudenza
- I crediti sono esposti nello stato patrimoniale al **netto delle svalutazioni** necessarie per ricondurli al valore di presumibile realizzo

I crediti nel bilancio delle Società

- Dal punto di vista fiscale, la svalutazione dei crediti commerciali è deducibile nel limite dello 0,50% annuo del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; nel calcolo si tiene conto anche di eventuali accantonamenti per rischi.
- La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo di svalutazioni e accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio (art. 106 TUIR)

- le Società che redigono il **bilancio in forma ordinaria** debbono applicare il criterio del «**costo ammortizzato**» (Principio Contabile OIC 15, emanato a seguito del D. Lgs. 139/2015 che ha modificato l'art. 2426 c.c.)
- può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti rispetto alla valutazione al «presumibile realizzo»
- generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine (scadenza entro i 12 mesi) o quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo

- le Società che redigono il **bilancio in forma abbreviata** ex art. 2435-bis c.c. e le micro-imprese ex art. 2435-ter c.c. (che redigono il c.d. **bilancio «micro»**) **possono adottare il criterio del costo ammortizzato** in luogo del presumibile realizzo

- **Costo ammortizzato: definizione**
 - **VALORE RILEVATO INIZIALMENTE**
 - meno Rimborsi di capitale
 - più/meno Ammortamento (ripartizione) della differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sulla base dell'**interesse effettivo** (TIR)
 - meno Perdite di valore
 - uguale **VALORE DI BILANCIO (COSTO AMMORTIZZATO)**

- **Verifiche dei revisori**
- Corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti
- Verifica di congruità delle stime riguardo a svalutazioni e accantonamenti per rischi e della relativa analiticità
- Verifica dei calcoli per determinare il costo ammortizzato
- Verifica della eventuale «irrilevanza» dei valori espressi con il criterio del costo ammortizzato rispetto al presumibile realizzo
- Verifica della corretta iscrizione in bilancio e della completezza dell'informazione finanziaria relativa (relazione sulla gestione, nota integrativa)
- Verifica del rispetto della normativa fiscale in materia

I crediti nel bilancio degli Enti Locali

- Per gli Enti Locali, in particolare per i Comuni, la valorizzazione dei crediti in bilancio prevede il calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) ai sensi dell'art. 167 del TUEL
- La determinazione del FCDE è effettuata «secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) deve intendersi, in contabilità finanziaria, come un fondo rischi, diretto ad evitare che entrate di dubbia esigibilità previste ed accertate nel corso d'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

- Anche le entrate di dubbia e difficile esazione (entrate la cui riscossione integrale non è certa) sono accertate per l'intero importo. Sono costituite da:
 - Accertamenti ICI/IMU/TASI (NO imposta IMU/TASI/Add. IRPEF);
 - TARSU/TIA/TARI;
 - Accertamenti TARSU/TIA/TARI;
 - Sanzioni per violazioni codice della strada;
 - Fitti attivi e canoni patrimoniali;
 - Oneri di urbanizzazione.

Entrate non soggette a FCDE

Non richiedono accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione di impegno da parte dell'amministrazione erogante (come i trasferimenti da altre PA e i tributi riscossi per conto di altri enti);
- i crediti assistiti da fidejussione;
- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

Per le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali l'ente non prevede l'accantonamento al FCDE, è necessario fornire adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio.

- Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al FCDE, **vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.**
- Il Fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce con il risultato di amministrazione come quota accantonata.

Commissione ARCONET (armonizzazione EE.LL.)

«Proprio per questo il Fondo crediti di dubbia esigibilità svolge la funzione di garantire equilibri di bilancio effettivi e non meramente contabili, nei quali le entrate effettivamente esigibili costituiscono la copertura di spese esigibili, al fine di garantire il pagamento dei debiti esigibili»

FCDE nel bilancio di previsione → Riferito alle entrate di competenza previste in bilancio

FCDE nel rendiconto → Riferito al volume dei residui attivi conservati nel rendiconto

In sede di bilancio preventivo è necessario:

1. individuare, preliminarmente, le categorie di entrate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione (la scelta del livello di analisi è lasciata ad ogni singolo ente: si può fare riferimento alle tipologie o scendere ad un maggiore livello di analisi quale le categorie o i capitoli).
2. calcolare, per ogni livello di entrata scelto, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi

In relazione al secondo punto si deve tenere in considerazione che se rientrano nella media degli ultimi 5 anni anche quelli in cui l'ente non applicava il principio della competenza finanziaria potenziata (2014 e precedente, per gli enti non sperimentatori), relativamente a tali anni non si deve fare riferimento al rapporto fra incassi in c/competenza e accertamenti bensì fra incassi in c/competenza e **incassi in c/residui + accertamenti**

La media può essere calcolata con 3 metodi diversi:

1. media semplice (media fra totale incassato e totale accertato oppure media dei rapporti annui)
2. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno, ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascun degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio, e la sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati (con i medesimi pesi degli incassi);
3. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio (stessi pesi del n. 2)

FCDE nel Preventivo: la media

Slittando il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno, per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

Incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X

Accertamenti esercizio X

Tale adeguamento non riguarda gli esercizi del quinquennio precedente, con riferimento ai quali i principi contabili prevedono di calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in conto competenza e in conto residui) e gli accertamenti, ma con riferimento agli esercizi del quinquennio per i quali il principio prevede che la media sia determinata facendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente (2014 e 2013 per gli incassi di competenza e, rispettivamente, 2013 e 2012 per gli accertamenti)

FCDE nel Preventivo: la media

Per la corretta definizione nel bilancio di previsione es. 2018/2020, l'Ente doveva valutare se già possedeva buoni dati di preconsuntivo, e in tal caso doveva procedere alla media sulla base dei seguenti valori:

	2017	2016	2015	2014	2013
2018	Inc.CO	Inc.CO	Inc.CO	Inc.CO+Inc.RE	Inc.CO+Inc.RE
	Acc.CO	Acc.CO	Acc.CO	Acc.CO	Acc.CO

Altrimenti, in assenza e fino alla definizione di tali dati, era tenuto a fare riferimento a questi valori:

	2016	2015	2014	2013	2012
2018	Inc.CO	Inc.CO	Inc.CO +Inc.RE	Inc.CO+Inc.RE	Inc.CO+Inc.RE
	Acc.CO	Acc.CO	Acc.CO	Acc.CO	Acc.CO

FCDE nel Preventivo: la media

In alternativa, per le entrate per cui intende avvalersi della facoltà di considerare tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, poteva far riferimento ai seguenti valori:

	X= 2016	X=2015	2014	2013	2012
N= 2018	Inc.CO anno X +Inc. in X+1 in c/RE X	Inc.CO anno X +Inc.in X+1 in c/RE X	Inc.CO +Inc.RE	Inc.CO+Inc.RE	Inc.CO+Inc.RE
	Acc.CO anno X	Acc.CO anno X	Acc.CO	Acc.CO	Acc.CO

- Per i crediti derivanti da **entrate di nuova istituzione**, nel primo anno di quantificazione del fondo la valutazione è rimessa alla prudente valutazione degli enti, non esistendo una evidenza storica; tuttavia, già dal secondo anno la quantificazione è effettuata con il criterio generale.
- Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il FCDE facendo riferimento ai risultati di tali esercizi.

Applicando le previste procedure l'accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato in una cifra minima, ma è sempre possibile effettuare maggiori svalutazioni nel rispetto della prudenza, in misura pari all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate di cui al punto 1 (di dubbia esigibilità) moltiplicato per la percentuale pari al completamento a 100 delle medie di cui al punto 2 (incassi di competenza / accertamenti)

In ogni caso, al fine di graduare l'entrata a regime di tale voce di spesa l'effettivo accantonamento da iscrivere in bilancio può essere ridotto in base alle seguenti percentuali (così riviste dalla legge di bilancio 2018):

2018 = 75% (ante legge di bilancio 85%)

2019 = 85% (ante legge di bilancio 100%)

2020 = 95% (ante legge di bilancio 100%)

2021 e seguenti = 100% (ante legge di bilancio 100%)

Necessità di verificare se il Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato è adeguato in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

(Almeno in sede di assestamento di bilancio e attraverso una variazione di bilancio di competenza del consiglio).

Si procede al calcolo del fondo utilizzando uno dei seguenti metodi:

- **ORDINARIO** (utilizzando uno dei metodi tra media semplice, media semplice dei rapporti annui, media ponderata o media ponderata sui rapporti).
- **SINTETICO** (è bene che gli Enti optino per il metodo sintetico solamente dopo aver calcolato il Fondo crediti di dubbia esigibilità secondo il metodo ordinario, così da avere contezza dello scarto esistente tra i due criteri).

Non sempre il metodo sintetico risulta vantaggioso, potendo portare anche ad un accantonamento maggiore rispetto a quello necessario, soprattutto se l'andamento delle riscossioni ha registrato un trend migliorativo rispetto alla media del quinquennio.

Il DM 20 maggio 2015 ha modificato il principio contabile 4/2, stabilendo che in via transitoria, «in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi contabili riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ FCDE accantonato nel risultato di amministrazione es. precedente

- Utilizzi del FCDE per cancellazione di crediti inesigibili

+ FCDE accantonato nel bilancio di previsione dell'esercizio

= FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento

Questo metodo è consigliato se i volumi dei residui attivi sono costanti; diversamente c'è il rischio di rinviare gli oneri per FCDE, con conseguente futuro disavanzo.

Perché l'utilizzo di questo criterio sia legittimo l'Ente deve aver determinato correttamente il FCDE nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente e nel bilancio di previsione, accantonando quote adeguate. In caso contrario, onde evitare il trascinarsi di errori che finirebbero per compromettere gli equilibri di bilancio, gli Enti sono chiamati ad adeguare tali importi.

Considerato quanto introdotto dalla legge di bilancio 2018 per la gradualità della misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, è possibile considerare che, per analogia, in sede di rendiconto il metodo sintetico sarà applicabile non più fino al 2018, bensì fino al 2020.

L'utilizzo del FCDE a seguito della cancellazione dei residui attivi viene disposto solamente per i crediti stralciati dal conto del bilancio per inesigibilità. L'utilizzo è pari all'importo dei crediti inesigibili stralciati, anche se l'accantonamento era stato disposto solamente per una porzione degli stessi.

Utilizzo del FCDE

Esempio:

+ FCDE rendiconto 2017	1.000
- Crediti inesigibili stralciati	- 400
+ FCDE bilancio 2018	200
= FCDE rendiconto 2018	800

Utilizzo del FCDE e residui

In merito all'applicazione del metodo semplificato si evidenzia quanto definito da alcune pronunce di diverse sezioni regionali di Controllo della Corte dei Conti (es. deliberazione sezione Umbria n. 34 del primo marzo 2018), ove viene chiarito che lo stralcio di residui attivi non può determinare la riduzione di pari importo nel FCDE, in quanto i residui stralciati trovano copertura nel fondo solo in quota parte. La corte ritiene pertanto che, in caso di stralcio di residui attivi sui quali sia stata accantonato il corrispondente FCDE, la riduzione della quota di accantonamento al Fondo possa avvenire solo proporzionalmente alla percentuale di accantonamento.

1. Individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione;
2. Individuazione del grado di analisi;
3. Reperimento dei dati ed individuazione del quinquennio di riferimento;
4. Eventuale abbattimento dei residui attivi iniziali;
5. Calcolo della % di riscossione;
6. Determinazione della % di accantonamento al FCDE;
7. Quantificazione importo minimo FCDE secondo il metodo ordinario.

- 1) Già visto nelle slide iniziali;
- 2) La scelta del livello di analisi (tipologie, categorie o capitoli) è demandata ad ogni singolo ente. NON si può fare il calcolo sull'intero titolo. Il grado di analisi viene valutato in base a criteri di omogeneità, congruità e convenienza.
- 3) Dati da reperire: - Riscossioni in conto residui degli ultimi 5 esercizi; - Residui attivi iniziali ultimi cinque esercizi.

Es. rendiconto 2017 (media quinquennio 2013-2017)

4) Prima di calcolare la media della riscossione in conto residui, gli enti hanno la possibilità di abbattere i residui attivi iniziali con la una percentuale di abbattimento.

Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma (fino al 2014 compreso).

4) Calcolo percentuale di abbattimento.

Totale dei Residui cancellati (a)

% di riduzione

Residui attivi a rendiconto 2014

(a) Residui cancellati, in sede di riaccertamento straordinario, per obbligazioni giuridicamente non perfezionate + Residui cancellati e reimputati, in sede di riaccertamento straordinario, per obbligazioni giuridiche non ancora godute

5) Calcolo della % di riscossione possibile con due modalità:

- a. **media semplice** (media tra totale incassato e totale accertato, oppure media dei rapporti annui); rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio, rispetto alla sommatoria dei residui attivi al primo gennaio di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- b. **media ponderata** del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio di ciascun anno del quinquennio con gli stessi pesi del punto precedente.

6) Una volta calcolate le varie medie l'Ente sceglie la media idonea. La scelta del metodo è demandata a discrezione dell'ente. Nulla vieta che scelga metodi differenti a seconda dell'entrata presa in considerazione. E' bene tuttavia dare conto del metodo scelto e delle relative motivazioni nella relazione sulla gestione.

7) La quantificazione dell'importo minimo secondo il metodo ordinario è dato dalla seguente formula:

Volume dei residui attivi finali anno n X % FCDE

% FCDE in questo caso calcolata tenendo conto della media di riscossione effettiva per ogni entrata.

Successivamente per ogni entrata (tipologia, categoria o capitolo), l'ente dovrà sommare le quote di FCDE.

7) La quantificazione dell'importo minimo secondo il metodo ordinario è dato dalla seguente formula:

Volume dei residui attivi finali anno n X % FCDE

% FCDE in questo caso calcolata tenendo conto della media di riscossione effettiva per ogni entrata.

Successivamente per ogni entrata (tipologia, categoria o capitolo), l'ente dovrà sommare le quote di FCDE.

FCDE a Rendiconto – Metodo Ordinario

CAPITOLO	% MEDIA RISCOSSIONI	% FCDE	Residui finali rendiconto	Importo minimo FCDE
ICI rec. evasione	30%	70%	50,000	35,000
TARI ordinaria	80%	20%	100,000	20,000
TOTALE				55,000

Dopo aver calcolato FCDE con metodo sintetico e con metodo ordinario si mettono a confronto i due importi:

Importo Metodo Ordinario > Importo Metodo Sintetico

→ Possibile confermare importo calcolato con metodo sintetico

Importo Metodo Ordinario < Importo Metodo Sintetico

→ La differenza può essere svincolata per finanziare il FCDE nel bilancio di previsione

In quest'ultimo caso dopo l'approvazione del rendiconto si può applicare, con variazione di bilancio, la quota di avanzo a copertura del FCDE stanziato, a copertura del FCDE stanziato nel bilancio di previsione dell'anno successivo.

Da notare che la sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione 253/2017 ha dichiarato che non è consentito accantonare in sede di rendiconto una cifra intermedia rispetto ai 2 calcoli citati, ossia un sorta di metodo ordinario «rettificato».